



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.439/T/15.154 del 20 novembre 2015

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Art.8 legge 7 agosto 2015, n.124**  
**Forze di Polizia – Revisione degli ordinamenti e dei ruoli.**  
**-OSSERVAZIONI SI.DI.PE. -**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

Vi invio la nota Prot. n.438/T/15.154 del 20 novembre 2015 di pari oggetto inviata dal Si.Di.Pe. al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Presidente Santi Consolo*, al Ministro della Giustizia, *Andrea Orlando*, in merito all'informativa pervenuta dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali Prot. m\_dg-GDAP PU-0388007 del 17.11.2015, relativa allo stato dei lavori in corso presso l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, con particolare riferimento all'ipotesi di "dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari di polizia penitenziaria.

Il Si.Di.Pe. ha evidenziato che la "dirigenzializzazione" del ruolo dei commissari non è prevista espressamente dalla legge delega n.124/2015 e, comunque, nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria deve eventualmente essere valutata con particolare attenzione in ragione della complessità e delicatezza della sua *mission* istituzionale e con uno sguardo ampio verso la normativa Europea.

È, difatti, essenziale - e deve essere preservato- l'attuale ruolo del Direttore dell'istituto penitenziario e dell'ufficio di esecuzione penale esterna, essi, infatti, attraverso il coordinamento delle diverse professionalità penitenziarie hanno il compito di curare il necessario contemperamento delle esigenze di sicurezza e di quelle parimenti rilevanti della rieducazione e del reinserimento sociale dei condannati, così ponendosi all'interno del sistema dell'esecuzione penale e come i primi garanti dei principi di legalità.

Il Si.Di.Pe., lo ha già detto in precedenti occasioni, è contrario ad un carcere e ad un ufficio di esecuzione penale esterna che esauriscano il loro compito nell'esercizio di funzioni di polizia, pertanto sia negli Istituti penitenziari quanto negli Uffici di esecuzione penale esterna deve indispensabilmente essere mantenuto il rapporto gerarchico del personale del Corpo di polizia penitenziaria con il Direttore. Peraltra una eventuale "dirigenzializzazione" del ruolo dei commissari renderebbe nel contempo necessari anche concreti riconoscimenti economici e di carriera per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al d.lgs. n.63/2006, proporzionati al ruolo centrale di governo e armonizzazione del sistema penitenziario che ad esso è attribuito.

Per queste ragioni abbiamo chiesto al Capo DAP di voler tenere informata questa organizzazione sindacale di ogni sviluppo dei lavori dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente all'oggetto e di ogni altra iniziativa a riguardo abbiamo chiesto al Ministro della Giustizia di voler tenere conto delle osservazioni sopra formulate, anche alla luce della competenza attribuitagli dall'art.8 del comma 5, lett.a) della L. 7 agosto 2015, n. 124.

Per completezza di informazione, vista la complessità della materia, si rimanda alla precitata nota di questa Segreteria Nazionale.

Il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione ed a tenerVi informati.

*Grazie e buon lavoro a tutti.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter



@sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.438/T/15.153 del 20 novembre 2015**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

E per conoscenza:

Al Signor Ministro della Giustizia,  
*On.le Andrea Orlando*  
**ROMA**

**Oggetto: Art.8 legge 7 agosto 2015, n.124**  
**Forze di Polizia – Revisione degli ordinamenti e dei ruoli.**  
**-OSSERVAZIONI SI.DI.PE. -**

*Signor Presidente,*

con riferimento alla nota del Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali Prot. m\_dg-GDAP PU-0388007 del 17.11.2015<sup>1</sup>, apprezziamo che con la stessa ci sia stata inviata la nota Prot. m\_dg-GDAP PU-0380152 dell'11.11.2015, di pari oggetto, indirizzata dal medesimo Ufficio ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria e relativa allo stato dei lavori in corso presso l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativi all'oggetto, sebbene avremmo gradito una contestuale informativa.

Difatti il personale Carriera Dirigenziale penitenziaria è direttamente interessato alla materia, in particolare con riferimento all'ipotesi di "dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari di polizia penitenziaria, ciò per le evidenti implicazioni che tale eventualità avrebbe sull'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione in rapporto al personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, del quale il Si.Di.Pe., com'è noto, è il sindacato più rappresentativo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Che per completezza di informazione si allega per il Signor Ministro della Giustizia.

<sup>2</sup> Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Proprio per questa ragione a suo tempo con le note GDAP- PU-0008069-2014 del 10.01.2014 e GDAP-0008874-2014 dell'11.01.2014 furono a riguardo convocate le organizzazioni sindacali della Dirigenza penitenziaria all'incontro del 15 gennaio 2014, sottoponendo ad esse quell'ipotesi di disegno di legge delega, nell'ambito del riordino complessivo dei corpi di polizia, che prevedeva la cd "dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari.

E, in vero, la stessa nota informativa dell'Ufficio per le Relazioni sindacali di cui oggi si tratta, in relazione alla "dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari, espressamente evidenzia quanto segue:

*"Come evidente tale opzione impone una totale rivisitazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria. Da ciò deriva la necessità di prevedere, nel decreto di riordino, adeguate misure e norme di raccordo atte ad armonizzare l'istituendo ruolo dirigenziale del Corpo con le finalità istituzionali della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché con le disposizioni della Legge 26 luglio 2005, n.154 e del relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2006, n. 63, con riferimento alle attribuzioni dei dirigenti penitenziari/direttori degli istituti penitenziari, stabilite dall'Ordinamento penitenziario e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395"* e analogamente, aggiungiamo noi, con le attribuzioni dei dirigenti penitenziari/direttori degli uffici di esecuzione penale esterna, soprattutto in relazione al ventilato impiego presso tali ultimi uffici di personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

Per queste ragioni, Signor Presidente, La invitiamo a voler tenere informata questa organizzazione sindacale di ogni sviluppo dei lavori dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente all'oggetto e di ogni altra iniziativa a riguardo, anche nel prosieguo.

Nell'occasione il Si.Di.Pe. ritiene opportuno richiamare le osservazioni a suo tempo formulate con la Nota prot. n.188/T/14.4 del 16 gennaio 2014, avente ad oggetto "Bozza ipotesi revisione delle carriere del personale del Comparto Sicurezza-Difesa. Incontro con OO.SS della carriera dirigenziale penitenziaria del giorno 15.01.2014. -Osservazioni del Si.Di.Pe. -", inviata all'allora Capo del Dipartimento, che per comodità di consultazione si allega in copia ed i cui contenuti restano sostanzialmente attuali.

Pare tuttavia opportuno osservare ulteriormente come premessa che a nostro avviso, rispetto all'ipotesi di disegno di legge delega di revisione delle carriere del personale del Comparto Sicurezza-Difesa, che prevedeva espressamente la cd "dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari, l'attuale delega al Governo contenuta all'art.8 del, comma 1, lett.a) della L. 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" non la prevede



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

affatto<sup>3</sup>, cosicché l'eventuale introduzione di tale "dirigenzializzazione" a cura dei decreti delegati sarebbe fuori delega e, dunque, costituzionalmente illegittima a mente dell'art.76 della Costituzione.

È peraltro opportuno evidenziare, in questa sede, che se la "dirigenzializzazione" del ruolo dei commissari, per nulla prevista dalla legge delega n.124/2015 può costituire un'aspirazione degli attuali funzionari, è pur vero che nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria essa debba essere valutata con particolare attenzione in ragione della complessità e delicatezza della sua *mission* istituzionale.

Tale complessità e delicatezza della *mission* impone, anzitutto, uno sguardo ampio verso l'Europa, attraverso il confronto con la sua normativa e una comparazione con gli altri Paesi dell'Unione, e non può né deve essere condizionata da istanze e desiderata di maggioranze numeriche, giacché se così si operasse la conseguenza sarebbe, inevitabilmente, quella di uno spostamento dell'asse gestionale del sistema penitenziario verso il personale di polizia penitenziaria, atteso il molto più contenuto numero delle figure professionali degli altri operatori penitenziari, cosicché la dimensione del carcere diverrebbe, per forza di cose, prevalentemente di sicurezza.

Questo, evidentemente, determinerebbe un carcere molto diverso da quello che ha costruito il vigente ordinamento penitenziario in attuazione dei principi internazionali e costituzionali che attribuiscono alla pena anche una funzione rieducativa.

Per questa ragione è essenziale - e deve essere preservato - l'attuale ruolo del Direttore dell'istituto penitenziario e dell'ufficio di esecuzione penale esterna, essi, infatti, attraverso il coordinamento delle diverse professionalità penitenziarie hanno il compito di curare il necessario contemperamento delle esigenze di sicurezza e di quelle parimenti rilevanti della rieducazione e del reinserimento sociale dei condannati, così ponendosi all'interno del sistema dell'esecuzione penale e come i primi garanti dei principi di legalità.

<sup>3</sup> art.8, comma 1, lett.a) della L. 7 agosto 2015, n. 124 -Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche- : "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi (...) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)... riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, (...); conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;(...)"



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Il mantenimento della sicurezza, infatti, è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo e non certo il fine unico e ultimo dell'azione dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Si.Di.Pe., lo ha già detto in precedenti occasioni, è contrario ad un carcere che esaurisca il suo compito nell'esercizio di funzioni di polizia.

Per analoghe ragioni questa Organizzazione sindacale, pur non essendo contraria ad un impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, ritiene che esso deve essere mantenuto nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, che dovranno essere definiti.

In ogni caso, tanto negli Istituti penitenziari quanto negli Uffici di esecuzione penale esterna deve indispensabilmente essere mantenuto il rapporto gerarchico del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda gli Uffici di esecuzione penale esterna anche i compiti della polizia penitenziaria che andranno ad essere definiti devono essere esercitati sotto la direzione ed il controllo del Direttore dell'Ufficio, secondo il modello già vigente negli istituti penitenziari.

Il Si.Di.Pe. infatti, così come è contrario ad un carcere solo di polizia è pure contrario ad una esecuzione penale esterna che esaurisca la sua funzione in funzioni di polizia e in tal senso si è espresso anche di recente in merito al primo *report* dei lavori del Tavolo 15 -Personale- degli "Stati Generali dell'esecuzione penale", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia<sup>4</sup>.

A maggior ragione sulla questione della "dirigenzializzazione" del ruolo dei commissari occorre, a nostro avviso, procedere con molta cautela, per non creare le condizioni che potrebbero favorire ipotesi organizzative rivolte a scardinare il sistema di garanzie e di contemperamento delle esigenze all'interno del carcere che poggia evidentemente sulla figura del Direttore, la cui funzione di garanzia e di equilibrio è riconosciuta attraverso l'attribuzione al medesimo di uno *status* diverso da quello della polizia e da quello del restante personale, comunque, di diritto pubblico.

Per questi motivi in diverse occasioni il Si.Di.Pe. si è espresso dichiarando allarmanti alcune notizie di stampa<sup>5</sup> relative a proposte di soppressione del D.A.P. e di trasformazione del Corpo di polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio, con il

<sup>4</sup> Nota Si.Di.Pe. prot. n.427/T/15.142 del 28 ottobre 2015, avente ad oggetto <<Invito per Audizione del Tavolo 15 -Personale- degli "Stati Generali dell'esecuzione penale" - 3 novembre 2015 >>, diretta anche al Signor Ministro della Giustizia.

<sup>5</sup> L'Espresso del 26.09.2014: " - Carceri, via la polizia penitenziaria. Per la Giustizia, il pool di Renzi al lavoro. Palazzo Chigi affida lo studio della riforma a un comitato guidato da Gratteri con Davigo e Ardita. Con proposte radicali su carceri e polizia penitenziaria. Che però potrebbero scontrarsi con quelle elaborate dai tecnici del ministero guidato da Andrea Orlando" di Lirio Abbate.  
[http://espresso.repubblica.it/palazzo/2014/09/25/news/giustizia-il-pool-di-renzi-1.181637?ref=HEF\\_RULLO](http://espresso.repubblica.it/palazzo/2014/09/25/news/giustizia-il-pool-di-renzi-1.181637?ref=HEF_RULLO).





Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

reclutamento dei dirigenti penitenziari direttamente tra gli attuali commissari della polizia penitenziaria e il collocamento degli attuali direttori delle carceri in un ruolo ad esaurimento.

Difatti, un sistema penitenziario di polizia forse potrebbe essere funzionale ad una gestione penitenziaria orientata alle indagini di p.g. e gestita dai Pubblici Ministeri ma certamente non sarebbe rispondente all'art. 27 della Costituzione che impone, invece, che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, e sarebbe, comunque, sicuramente difforme alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che nella PARTE V *"Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico"*, al n.71, stabilisce: *"Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale"*.

La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità di fini ed esigenze istituzionali del carcere, quella della sicurezza e quella della rieducazione del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, non poliziotto e non pedagogo, al quale attribuire la delicatissima funzione di governo dell'esecuzione penale.

È su queste basi, infatti, che il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio ordinamento, ai quali ha attribuito uno status di diritto pubblico in ragione delle funzioni loro affidate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale, attraverso la L. 27 luglio 2005, n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* e il successivo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"*.

Tale scelta del legislatore, peraltro, ha trovato oggi ulteriore conferma e rafforzamento con la definitiva approvazione in Senato del disegno di legge delega al Governo per riforma della pubblica amministrazione<sup>6</sup> nella versione già varata dalla Camera, oggi Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*<sup>7</sup>, con la quale è stata

<sup>6</sup> disegno di legge C. 3098 Governo recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (S.1577)

<sup>7</sup> Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

definitivamente sancita l'esclusione<sup>8</sup> del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato che riguarda, invece, la dirigenza contrattualizzata, il cui regime del rapporto di lavoro è di diritto privato.

Il Si.Di.Pe., quindi, ritiene che occorra costruire un sistema che abbia come punto fermo la dirigenza penitenziaria, quale dirigenza di "garanzia" e di "contemperamento" delle esigenze istituzionali, quella dirigenza che è, e deve per questo restare, per legge, il *management* stabile ed organico dell'Amministrazione e che, per questo, non può essere esclusa o relegata ad una posizione residuale o "di complemento" nell'ambito di un ipotetico nuovo assetto organizzativo.

Si ritiene, inoltre, che una eventuale "*dirigenzializzazione*" del ruolo dei commissari -che si ribadisce non essere assolutamente prevista dalla legge delega n.124/2015- renderebbe nel contempo necessari anche concreti riconoscimenti economici e di carriera per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al d.lgs. n.63/2006, proporzionati al ruolo centrale di governo e armonizzazione del sistema penitenziario che ad esso è attribuito.

Al riguardo, non si può fare a meno di ricordare che la dirigenza penitenziaria, resta ancora il fanalino di coda di tutta la dirigenza pubblica, con il trattamento economico più basso, senza le previste retribuzioni di posizione e di risultato e nonostante la legge preveda per essa un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata<sup>9</sup>. A ciò si aggiunga che allo stato non ha trovato risoluzione la questione della ricostruzione giuridica ed economica della carriera prevista dall'art.28 del D.Lgs. n.63/2006<sup>10</sup>.

Per queste ragioni, ribadiamo la richiesta di voler tenere informata questa organizzazione sindacale di ogni sviluppo dei lavori dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente all'oggetto e di ogni altra iniziativa a riguardo, allo scopo di poter interloquire a riguardo degli aspetti che

<sup>8</sup> Art.11, comma 1, let.b) Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

<sup>9</sup> Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: "*un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate*"

<sup>10</sup> Cfr. nota Si.Di.Pe. diretta al Ministro della Giustizia e p.c. al Capo del DAP pro tempore prot. n.138/T/2013.59 del 14 agosto 2013 <<Richiesta di intervento per l'applicazione dell'art.28 "Clausole di salvaguardia" del D.Lgs. 15.02.2006, n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>> e più di recente nota Si.Di.Pe. Prot. n.297/T/15.12 del 04 marzo 2015 di pari oggetto della precedente e diretta all'attuale Ministro della Giustizia Andrea Orlando ed alla S.V., Presidente Santi Consolo .





Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

afferiscono, direttamente o indirettamente sul ruolo, sui compiti e sulle funzioni del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria.

La presente inoltriamo anche al Signor Ministro della Giustizia, con richiesta di voler tenere conto delle osservazioni sopra formulate, in ragione della funzione di garanzia che gli riconosciamo e della competenza attribuitagli dall'art.8, comma 5, lett.a) della L. 7 agosto 2015, n. 124 <sup>11</sup>.

*Cordialmente*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE  
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI**

<sup>11</sup> art.8 del, comma 5, della L. 7 agosto 2015, n. 124 -Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche- : "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,"





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

m\_dg-GDAP  
PU - 0388007 - 17/11/2015



Alle Organizzazioni Sindacali:

**SI.DI.PE.** – Via Vinicio Cortese, 2  
88100 - CATANZARO

**D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata**  
Corso Umberto, 174  
MONTEROSSO CALABRO

**CISL FNS**  
Via dei Mille, 36  
00185 - R O M A

**CGIL F.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - R O M A

**CONFSAL UNSA**  
Via Napoli, 51  
00186 - R O M A

**UIL - P.A. Coord. Penitenziari**  
Via Emilio Lepido, 46  
00157 - R O M A

E p.c.      Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione  
S E D E

**OGGETTO:** Articolo 8, legge 7 agosto 2015, n. 124  
Forze di Polizia – Revisione degli ordinamenti e dei ruoli.

Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-0380152 dell'11 novembre 2015 in ordine all'oggetto, inviata alle Organizzazioni Sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, per i profili di interesse di codeste organizzazioni sindacali relativamente al punto 4.D).

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
Massimo De Pascalis



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

m\_da-GDAP  
PU - 0380152 - 11/11/2015

Ai rappresentanti delle Organizzazioni  
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria



OGGETTO: - Art. 8 legge 7 agosto 2015, n. 124

Forze di Polizia – Revisione degli ordinamenti e dei ruoli.

Di seguito alla ministeriale n. 0343450 del 14 ottobre 2015 ed in relazione a quanto emerso in sede di sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo relativo al F.E.S.I. anno 2015 si inviano le informazioni richieste in ordine allo stato dei lavori in corso presso l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativi all'oggetto.

§.1 L'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare - tra l'altro - la disciplina dei Ministeri e a tal fine detta una serie di principi e criteri cui devono conformarsi i decreti legislativi attuativi della delega. Al comma 1, lettera a), unitamente e conseguentemente alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato ed al trasferimento delle relative funzioni, viene prevista la modificazione degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia anche attraverso " ... la *revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge (l. 124/2015), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia ...*



# Ministero della Giustizia

*nonchè i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge (l. 124/2015), in quanto compatibili ...."*

- §.2. La revisione dei ruoli e delle qualifiche dovrà avvenire tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili ( al momento di 119 milioni a decorrere dal primo gennaio 2016, più un improbabile 50% dei risparmi conseguenti alla riorganizzazione dei presidi delle Forze di Polizia e all'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri).
- §.3. Nell'ambito del gruppo tecnico, questo Dipartimento ha sottolineato l'assoluta necessità di eliminare ogni disallineamento del personale tutto dei ruoli direttivi, dei sovrintendenti e degli ispettori.
- §.4. I lavori si svolgono intorno ai seguenti maggiori oggetti :
- A) rideterminazione degli organici dei Corpi di Polizia;
  - B) possibile unificazione del ruolo di base (agenti/assistenti) con quello dei sovrintendenti;
  - C) valorizzazione del ruolo degli ispettori specialmente con la trasformazione della denominazione di "ispettore superiore sostituto commissario" in una qualifica "vera";
  - D) ipotesi di "dirigenzializzazione " dell'attuale ruolo dei commissari;
  - E) correlato nuovo ruolo direttivo;
  - F) eventuale contrattualizzazione del trattamento economico della dirigenza ( limitatamente ai trattamenti accessori).

#### **4. A) Rideterminazione Organici.**

Con riferimento ai criteri relativi alla rideterminazione degli organici fissati dalla norma - *consistenza effettiva dei presenti, esigenze di funzionalità e facoltà assunzionali* – i gruppi hanno considerato :

- a) la forza effettiva al 28 agosto 2015;
- b) i cessati dal servizio dall'1.1.2015 al 27.8.2015;
- c) le cessazioni dal servizio presunte dal 28.8.2015 al 31.12.2015;
- d) le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31.12.2014, ancorchè *in itinere*;
- e) le assunzioni straordinarie previste dalla legge n. 125/2015<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il criterio di cui alla lett. e) l'Amministrazione ha fatto presente che il mancato inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella previsione di cui all'art. 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, influisce negativamente sulla



# Ministero della Giustizia

- f) il contingente conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, per le amministrazioni interessate;
- g) una percentuale ( identica per tutte le Forze di polizia), individuata nel 3% della dotazione organica determinata ai sensi dei punti precedenti, correlata alle esigenze di funzionalità di ciascuna amministrazione.

#### **4. B) Possibile unificazione dei ruoli degli agenti/assistenti e dei sovrintendenti.**

L'unificazione dei ruoli degli agenti/assistenti e sovrintendenti in un unico ruolo, avverrebbe mantenendo due dotazioni organiche distinte, con conseguente eliminazione del concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

A tal proposito, tenuto conto della particolare situazione del Corpo ( esiste una elevata presenza di assistenti capo) e che la dotazione organica dei sovrintendenti subirebbe una rilevante riduzione si è ipotizzato che la dotazione organica dei sovrintendenti sia definita a partire dalla qualifica di sovrintendente, con previsione dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto riservato agli assistenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica<sup>2</sup>.

#### **4. C) Ruolo degli ispettori.**

L'Amministrazione ha convenuto sulla trasformazione della attuale denominazione di "ispettore superiore sostituto commissario" in una "vera" qualifica nonché l'eliminazione del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore superiore cui si accederà per scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso.

#### **4. D) "Dirigenzializzazione" dell'attuale ruolo dei commissari.**

---

determinazione degli organici, penalizzando quindi il Corpo medesimo. Pertanto ha sostenuto la possibilità di recuperare tale *gap* aumentando la percentuale di cui alla lett. g).

<sup>2</sup> Tale previsione è funzionale alle peculiari esigenze dell'Amministrazione e non comporta oneri in quanto il parametro stipendiale del vice sovrintendente è inferiore a quello dell'assistente capo con 8 anni di anzianità.



# Ministero della Giustizia

Sul tema questa Amministrazione ha richiesto un trattamento eguale nei confronti del personale di entrambi i ruoli direttivi (ordinario e speciale) per l'assoluta identità delle funzioni espletate.

Come evidente tale opzione impone una totale rivisitazione degli assetti ordinamentali ed organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria. Da ciò deriva la necessità di prevedere, nel decreto di riordino, adeguate misure e norme di raccordo atte ad armonizzare l'istituendo ruolo dirigenziale del Corpo con le finalità istituzionali della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché con le disposizioni della Legge 27 luglio 2005, n. 154 e del relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2006, n. 63, con riferimento alle attribuzioni dei dirigenti penitenziari/direttori degli istituti penitenziari, stabilite dall' Ordinamento Penitenziario e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

#### **4. E) Eventuale nuovo ruolo direttivo.**

L'istituzione di un nuovo ruolo direttivo conseguirebbe alla *dirigenzializzazione* e la relativa dotazione organica potrà essere determinata con una proporzionale riduzione degli organici degli altri ruoli.

Per quanto attiene ai ruoli tecnici, questo Dipartimento ha proposto un limitato aumento della dotazione organica complessiva per assicurare la completa funzionalità del Laboratorio Centrale della Banca Dati DNA, senza tuttavia modificarne l'attuale assetto ordinamentale.

- §.5. Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti sul prosieguo dei lavori del tavolo tecnico considerato che è in corso un'accurata riflessione ed una ponderata valutazione in ordine sia alla quantificazione della spesa necessaria a finanziare il progetto, secondo i contenuti illustrati, sia alla concreta fattibilità di una parziale contrattualizzazione della nuova dirigenza delle Forze di Polizia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Santi Consolo